



consip

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE \_\_\_\_\_ DI IMPORTO PARI A \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ (NB: la data deve essere antecedente alla stipula) così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore ec.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP \_\_\_\_\_ DI IMPORTO PARI A \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ (NB: la data deve essere antecedente alla stipula) così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore ec.

<EVENTUALE SE IL FORNITORE RICHIEDE LA REGISTRAZIONE DELLA SUA COPIA: CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP IL FORNITORE \_\_\_\_\_ DI IMPORTO PARI A \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ (NB: la data deve essere antecedente alla stipula) così come risultante dal contrassegno presentato dall'operatore ec.

*NB: Al fine della registrazione del contratto il pagamento del bollo dovrà essere assolto esclusivamente tramite la messa a disposizione della marca da bollo (una per ogni copia del contratto da registrare) di importo commisurato alla dimensione del contratto da registrare (una copia per Consip e una per l'Agenzia delle Entrate), secondo i criteri di computo previsti dall'attuale normativa fiscale in materia.*

---



**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZIO DI VERIFICHE ISPETTIVE SULLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RELATIVE ALLE CONVENZIONI. E AGLI ACCORDI QUADRO STIPULATI O CHE VERRANNO STIPULATI DA CONSIP S.P.A. - EDIZIONE 7 - ID 2657**

**Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifiche contrattuali**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

**Articolo 6 S: Piano della qualità**

**Articolo 7 S: Garanzie**

**Articolo 8 S: Subappalto**

**Articolo 9 S: Produttività delle risorse impiegate**

**Articolo 10 S: Monitoraggio**

**Articolo 11 S: Servizio di formazione**

**Articolo 12 S: Verifica di conformità**

**Articolo 13 S: Penali**

**Articolo 14 S: Corrispettivo**

**Articolo 15 S: Revisione prezzi**

**Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 17 S: Condizioni particolari di risoluzione**

**Articolo 18 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 19 S: Nomina responsabile trattamento dati personali**

**Articolo 20 S: Forza maggiore**

**Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'appalto di servizi di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2657

Schema di contratto – (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Articolo 19 G Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti con delibera di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Fornitore**" o "**Organismo di Ispezione**")

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**" o "**Organismo di Ispezione**")

### PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A., ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "*Servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi relativi alle Convenzioni ex art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. (di seguito "Convenzioni") e sugli Accordi Quadro ex art. 59 del D. Lgs. 163/2006, ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e/o art. 59 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Accordi Quadro")*" stipulati o che verranno stipulati da Consip S.p.A." mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data \_\_\_\_\_, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it);



- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP INTERNAL**

- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;

- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da \_\_\_\_\_, avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_

**AI SOLI FINI INTERNI - LISTA DI DISTRIBUZIONE**

~~Destinatari Consip~~, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_, avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al

**Nominativo o Area**

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) ~~successivamente alla stipula da parte della Consip, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Consip provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;~~

- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **A01E5ED07A**;

- g) ~~il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina~~

**Destinatari Esterni**

~~propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";~~

**Nominativo**

**Indirizzo posta**

- h) ~~in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;~~

- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; ~~<eventuale, l'Allegato VI, il contratto di~~ **avvalimento>**, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;  
valgono le seguenti definizioni: per **Amministrazione** si intende la Consip;

- k) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G.*



\_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro  
\_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.]

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI  
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Consip, nell'interesse proprio affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso.
2. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione, da parte dell'Organismo di Ispezione, del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle PP.AA. derivanti dalle Convenzioni e dagli Accordi quadro attivi e attivati nel periodo di validità del presente Contratto, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology". All'Organismo di Ispezione potrà essere richiesto di effettuare i servizi di verifica ispettiva anche sugli aggiudicatari provvisori delle gare indette da Consip S.p.A. per la stipula di Convenzioni e Accordi quadro; in tal caso le verifiche ispettive saranno condotte per la verifica del soddisfacimento dei requisiti prestazionali contenuti nelle Offerte Tecniche presentate dagli aggiudicatari provvisori di dette Convenzioni e Accordi Quadro.
3. I presidi merceologici generali, in riferimento ai quali l'Organismo di Ispezione è tenuto a svolgere le predette verifiche, sono indicati - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nel Capitolato Tecnico, al par. 1.1.
4. Con la stipula del Contratto, l'Organismo di Ispezione si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
  - espletare le verifiche ispettive nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico ed in particolare nelle Check list presentate dallo stesso Organismo di Ispezione nei termini stabiliti nel Capitolato e redatte nel rispetto di quanto previsto negli Schemi di Verifica Ispettiva (forniti da Consip S.p.A. e condivisi di volta in volta con l'Organismo di Ispezione per ogni Convenzione da sottoporre a monitoraggio);
  - fornire il servizio connesso di reportistica e raccolta della documentazione inerente ciascuna verifica ispettiva secondo quanto indicato nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico;
  - redigere ed applicare, ai servizi oggetto del presente Contratto, il Piano della Qualità, secondo quanto prescritto dal paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'appalto di servizi di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2657

Schema di contratto – (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- mettere a disposizione di Consip S.p.A. un sistema informativo gestionale dedicato, secondo quanto prescritto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
5. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, e nei relativi allegati.
  6. Il servizio di verifiche ispettive dovrà essere eseguito secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.
  7. L'Organismo di Ispezione prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di giorni/ispettore stimato (4.000 giornate/ispettore) e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
  8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere prestati su tutto il territorio nazionale, presso le sedi dei Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni Consip S.p.A. e degli Accordi Quadro, nonché presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni, secondo calendari definiti da Consip S.p.A. nel corso dell'erogazione del servizio, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.
  9. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice la Dott.ssa Roberta D'Agostino e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_.
  10. Il Responsabile Tecnico nominato dall'Impresa nell'ambito della documentazione prodotta per la stipula è \_\_\_\_\_, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 24 mesi.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'appalto di servizi di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2657

Schema di contratto – (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



3. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, Consip si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, nel caso in cui allo scadere dei 24 mesi il valore del Contratto non sia stato ancora esaurito. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.
4. In casi eccezionali, la Consip potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.
5. Il Contratto si intende esaurito, anche prima del termine sopra indicato, nell'ipotesi di raggiungimento del quantitativo massimo di giornate/ispettore previsto, anche eventualmente incrementato.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **MODIFICHE CONTRATTUALI**

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Consip, oltre alle opzioni di cui all'art. 2 del presente contratto, può:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.
  - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
  - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e), la Consip effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

3. La Consip, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del quantitativo massimo stimato, pari a 4.000 giornate/ispettore stimate, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite,





calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta economica).

3. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, l'Organismo di Ispezione si impegna a:
  - a) rispettare, nello svolgimento delle verifiche ispettive, il Piano Mensile predisposto da Consip S.p.A., secondo quanto previsto nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
  - b) redigere i Piani delle Verifiche, coerentemente a quanto previsto nel Piano mensile elaborato da Consip, e a far pervenire detti Piani, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti l'inizio della verifica (cfr. paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico) o comunque nei modi indicati al paragrafo 3.1.1. del Capitolato Tecnico, ai Fornitori e alle PP.AA. presso cui si svolgerà l'attività ispettiva, previa indicazione negli stessi dei nominativi degli Ispettori Responsabili;
  - c) inviare, nella persona del Responsabile Tecnico, i Piani delle Verifiche di cui al precedente punto b) alla Consip S.p.A., entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti l'inizio della verifica (cfr. paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico) o comunque nei modi indicati al paragrafo 3.1.1. del Capitolato Tecnico;
  - d) mettere a disposizione, ove richiesto da Consip S.p.A., una risorsa di coordinamento a supporto delle attività svolte dagli Ispettori, nei modi e alle condizioni stabilite al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico;
  - e) inviare a Consip S.p.A., pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 13, il Rapporto di Ispezione in formato digitale, ottenuto come scansione del cartaceo originale timbrato e firmato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dallo svolgimento dell'audit, come previsto nel paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico, con allegata la documentazione a supporto, attraverso il caricamento sul Sistema Informativo gestionale; nonché inviare a Consip la documentazione cartacea originale, che dovrà essere consegnata nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di richiesta.
  - f) garantire che ogni verifica ispettiva sia condotta da un Ispettore avente qualifica e addestramento adeguati e conoscenza approfondita in relazione alle ispezioni da svolgere, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 2.3.4 del Capitolato Tecnico e comunque, ove indicato nell'Offerta Tecnica quale caratteristica migliorativa, che sia rispettata in ciascun



- ciclo di verifiche ispettive per singola iniziativa la distribuzione percentuale degli ispettori, in funzione dei livelli di esperienza relativi agli ultimi tre anni (2020/2021/2022);
- g) garantire la presenza nel proprio organico di un Responsabile Tecnico, di un Ispettore Responsabile (Coordinatore del servizio ispettivo) e di un Responsabile della Pianificazione in possesso dei requisiti minimi indicati nei paragrafi 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 del Capitolato Tecnico, o migliorativi, ove offerti in sede di Offerta Tecnica; ove richiesto, assicurare un numero di ispezioni contemporanee condotte da 20 (venti) ispettori, come previsto nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, nonché l'utilizzo giornaliero di un numero di ispettori superiore, ove indicato nell'Offerta Tecnica quale caratteristica migliorativa.
- h) redigere e consegnare, pena l'applicazione delle penalità di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico, la Relazione di Chiusura di cui al paragrafo 6.1.7 di detto Capitolato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle verifiche ispettive indicate nel Piano Mensile delle Verifiche Ispettive o comunque dalla data di esecuzione dell'ultima verifica ispettiva, definita per ciascuna Convenzione e Accordo Quadro (cfr. paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico;
- i) redigere e consegnare, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico al par. 6.2, il Piano di Qualità del Servizio entro 20 (venti) giorni lavorativi successivi dalla stipula del presente Contratto;
- j) redigere e consegnare la Check List di cui al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla consegna, da parte di Consip S.p.A., dello Schema di Verifiche Ispettive e della documentazione necessaria per la stesura, con conseguente approvazione di Consip S.p.A. nei termini e modalità stabiliti al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
- k) garantire, nell'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, il raggiungimento dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità, nei tempi e secondo le modalità nello stesso indicati;
- l) redigere e consegnare a Consip S.p.A. tutta la documentazione ulteriore indicata nel paragrafo 6 del Capitolato, ivi compreso il Rapporto di C.Q., con le modalità e i termini ivi riportati;
- m) applicare, nell'esecuzione dei servizi, il prezzo indicato nell'Offerta Economica, impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione di detti servizi, secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
- n) garantire il continuo funzionamento di un numero di telefono, una e-mail e un indirizzo di posta elettronica certificata dedicati ai collegamenti con Consip S.p.A., entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente atto;
- o) non opporre a Consip S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa ai servizi oggetto di affidamento;
- p) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



- q) comunicare nei tempi e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico par.2.1 carenze e/o assenze del personale che svolgerà le verifiche ispettive, fermo restando il diritto di Consip S.p.A. di risolvere il Contratto laddove dette carenze si protraggano per un periodo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista per l'inizio dell'attività ispettiva;
  - r) predisporre, secondo quanto previsto nel par. 4 del Capitolato Tecnico, e mettere in esercizio entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente atto, il Sistema informativo gestionale dedicato, pena l'applicazione delle penalità di cui al paragrafo 8.1, lettera b), del Capitolato stesso.
  - s) garantire che la durata di ogni ciclo ispettivo avvenga nel rispetto dei termini indicati al paragrafo 3.1.2 del Capitolato tecnico;
  - v) ogni altro adempimento richiesto dal Capitolato Tecnico, sebbene non espressamente richiamato nel presente comma.
2. L'Organismo di Ispezione prende atto e accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle PP.AA. e dei Fornitori.
  3. Ulteriori modifiche relative ai tempi indicati nei piani delle verifiche ispettive richieste dal Fornitore e/o dalle PA per comprovati motivi di indisponibilità comporteranno l'invio di un nuovo Piano di audit sia alla Consip S.p.A. sia alla PA e/o al Fornitore entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti la data prevista di inizio della verifica, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.1.1.
  4. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
  5. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip.
  6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.



7. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Consip che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Consip, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Consip. In caso di violazione di tali impegni la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
8. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. [<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento, inserire: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Consip esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Consip accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. <Eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire: La Consip accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperenziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>](#)
12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## ARTICOLO 5 S

### PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Consip acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di



creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. La Consip potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Consip in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Consip che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Consip.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Consip tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 6 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico (paragrafo 6.2), pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui al presente contratto e al paragrafo 8 del Capitolato tecnico, e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. La Consip si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogni volta lo reputi opportuno, una nuova versione o revisione del Piano della Qualità, che dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta scritta da parte di Consip.



4. Consip provvederà al monitoraggio del Servizio dell'Organismo di Ispezione, al fine di assicurarne la piena conformità al documento.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma 2 precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Consip e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

## ARTICOLO 7 S

### GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:]*

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]

*[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario:* per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.

### **<EVENTUALE OVE PREVISTO: ARTICOLO 8BIS S CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA**

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi \_\_\_\_\_, *<eventuale:* conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.  
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

## ARTICOLO 9 S



## **PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile tecnico, un Responsabile della Pianificazione ed un Ispettore Responsabile, affinché la Consip, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula delle figure professionali di cui al comma 1 precedente, da cui si evince l'esperienza maturata nel rispetto dei requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico e, eventualmente migliorativi, così come eventualmente dichiarati in sede di Offerta Tecnica. Consip, anche in sede di esecuzione contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto riportato nei Curricula.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto ivi espresso.
4. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Consip potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
5. L'impresa prende atto e accetta che la sostituzione delle risorse impiegate dovrà avvenire nel rispetto di quanto disciplinato nel Capitolato tecnico al paragrafo 2.1.1.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 10 S**

### **MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente alla Consip ogni modifica relativa alla certificazione di accreditamento rilasciata dai competenti Enti.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.



## **ARTICOLO 11 S**

### **SERVIZIO DI FORMAZIONE**

1. L'Organismo di Ispezione dovrà erogare un piano di formazione per il personale coinvolto nell'esecuzione dei servizi di back office di pianificazione, reportistica e rendicontazione, nonché per il personale impiegato sul territorio per la prestazione del servizio presso le sedi delle PP.AA. e dei Fornitori, finalizzato alla conoscenza del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica e delle procedure operative descritte negli allegati al presente contratto, in linea con quanto previsto nel Capitolato Tecnico, così come eventualmente integrato in offerta tecnica.
2. L'Organismo di Ispezione dovrà garantire il mantenimento delle competenze, senza soluzione di continuità, per tutti coloro che saranno coinvolti nell'esecuzione del presente appalto, così come meglio descritto al paragrafo 2.5 del Capitolato tecnico, eventualmente integrato in offerta tecnica.

## **ARTICOLO 12 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. A tal fine Consip provvederà alla rilevazione e al monitoraggio degli indicatori prestazionali e degli adempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e negli Allegati, nei termini e secondo le modalità ivi stabilite.
3. Le operazioni di Verifica di conformità verranno effettuate secondo le modalità meglio precisate nel Capitolato tecnico, al paragrafo 5.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
5. Le verifiche di conformità si intenderanno positivamente superate solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno effettuate per ogni Convenzione e/o Accordo Quadro oggetto di verifica ispettiva.
7. Gli esiti delle verifiche di conformità saranno riepilogati nel "Rapporto di C.Q.", secondo quanto previsto al par. 6.1.10 del Capitolato tecnico.
8. Ferma l'applicazione delle penali di cui al presente contratto e al paragrafo 8 del Capitolato tecnico, nell'ipotesi in cui le verifiche di conformità restituiscano esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, Consip avrà facoltà di dichiarare





risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

9. La Consip, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Consip.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Consip rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità di cui al precedente comma, la Consip rilascia la Comunicazione di benessere all'emissione della fattura (cfr. par. 7 del Capitolato Tecnico).
15. Su richiesta dell'Impresa, la Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

## **ARTICOLO 13 S**

### **PENALI**

1. Le penali previste nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Consip dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
4. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G,



senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

## **ARTICOLO 14 S**

### **CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo per giorno/ispettore è pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_ (IVA esclusa). Per giorno/ispettore si intende, come meglio specificato negli allegati al presente contratto, l'impegno di un Ispettore per 8 (otto) ore lavorative. Detto importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi, gli oneri e le spese accessorie, derivanti, conseguenti o comunque connesse all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, così come meglio descritte nel Capitolato tecnico, ivi incluse le spese di viaggio e di trasferta, nonché i costi e gli oneri economici relativi all'attività del Responsabile Tecnico e delle altre figure professionali impiegate nello svolgimento del predetto servizio. Il corrispettivo indicato si intende fisso e immutabile per tutta la durata del contratto incluso l'esercizio dell'opzione di durata.
2. Il corrispettivo per la prestazione del Servizio è calcolato in base al numero di giornate ispettore e frazioni di esse, rendicontate e risultanti dal documento di "Rendicontazione delle verifiche ispettive" di cui al paragrafo 6.1.9 del Capitolato tecnico.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il corrispettivo è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tali corrispettivi saranno versati, da Consip o dal Fornitore aggiudicatario del lotto di fornitura o dell'appalto specifico, secondo quanto previsto nella documentazione della specifica iniziativa oggetto di verifica, previa comunicazione di benestare all'emissione della fattura a carico di Consip o del predetto Fornitore.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.



7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. L'Organismo di Ispezione dichiara che le prestazioni del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Organismo di Ispezione medesimo.
9. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
10. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto devono trasmettere al Consip ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
  - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
  - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla Consip.Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
11. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la Consip provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
12. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino alla Consip, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

## **ARTICOLO 15 – REVISIONE PREZZI**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'appalto di servizi di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2657

Schema di contratto – (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di rilevazione”), il prezzo per giorno/ispettore (di seguito “Prezzo oggetto di Rilevazione”) sarà oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, in base all’indice Istat della retribuzione contrattuale oraria relativa alla voce «quadri, impiegati» del codice Ateco 71.20 «collaudi ed analisi tecniche», pubblicato da ISTAT.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula della Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’ 80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
4. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando al Prezzo oggetto di Rilevazione un incremento pari all’80% dell’incremento del prezzo, detratta l’alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
5. La Consip con propria determinazione, provvederà all’aggiornamento del Prezzo oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
6. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Consip, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice, la Consip stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

## **ARTICOLO 16 S**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'appalto di servizi di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Edizione 7 - ID 2657

Schema di contratto – (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le modalità definite al paragrafo 7 del Capitolato tecnico.
3. L'Organismo di Ispezione prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip o al Fornitore destinatario delle verifiche ispettive (cfr. par.7 del Capitolato tecnico) e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) **A01E5ED07A**. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Consip, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato 14 al Disciplinare di gara.
4. I termini di pagamento delle fatture sono riportati nel par. 7 del Capitolato Tecnico.
5. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il conto corrente dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_.
7. Sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto, la Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
8. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Consip.
9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
11. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Consip, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.



## ARTICOLO 17 S

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Il Fornitore si impegna a garantire, per tutto il tempo di durata del presente Contratto, il possesso dell'accreditamento quale «Organismo di Ispezione di tipo A», Organismo di terza parte, totalmente indipendente dall'oggetto dell'ispezione, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17020, rilasciato dall'Ente di Accredimento nazionale Accredia o da altro Ente aderente all'Accordo di Mutuo Riconoscimento - EA MLA. Nel caso in cui venga ritirato o non rinnovato l'accreditamento di cui sopra, rilasciato al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero ad una società del consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i) o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. *eventuale, qualora offerto*: Il Fornitore si impegna a garantire, per tutto il tempo di durata del presente Contratto, la validità della certificazione sulla parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006, di cui al criterio 14 della Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica di cui al par. 17.1 del Disciplinare di gara. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la suddetta certificazione, rilasciata al fornitore o, se del caso ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero ad una società del consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i), la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A., il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00); *<aggiungere in caso di rateizzazione della garanzia definitiva di cui all'art. 10 dello Schema di Contratto Condizioni Generali: pari al 50% dell'importo dovuto ai sensi del par. 23.2 del Disciplinare di gara. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a presentare - con le modalità stabilite nella lex specialis di gara e nel presente Contratto (Condizioni Speciali e Generali) le rate successive di importo pari:*
  - a) ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) , entro il giorno 15 del 12° mese decorrente dalla data di stipula del Contratto, ovvero entro il diverso termine concordato con la Consip S.p.A.;
  - b) ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), entro il giorno 15 del 18° mese decorrente dalla data di stipula del Contratto, ovvero entro il diverso termine concordato con la Consip S.p.A. >
4. Consip S.p.A. si riserva di risolvere il Contratto in caso di mancata costituzione della/e rata/e di garanzia definitiva dovuta con le modalità e/o nei tempi prescritti nel presente articolo e nell'articolo 10 del Contratto Condizioni Generali.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto e nei relativi allegati, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il Contratto:



- a. ove, per due mesi consecutivi ovvero per quattro mesi non consecutivi, siano state applicate penalità, nella forma di quota di compensazione, in misura superiore al 12% del corrispettivo del monte giornate ispettore di ciascun mese di competenza, ovvero in caso di mancata consegna del Piano della qualità del servizio e di mancato o parziale approntamento del Sistema Informativo gestionale (cfr. par. 8.2 del Capitolato Tecnico);
  - b. ove, all'esito delle attività di monitoraggio, emerga il mancato possesso, in capo a uno o più degli Ispettori incaricati dell'esecuzione del servizio, dei requisiti minimi richiesti e di quelli migliorativi eventualmente offerti dall'Organismo di Ispezione in sede di gara (cfr. par. 8.2 del Capitolato Tecnico);
  - c. ove, con riferimento all'Indicatore n. 2 sui Livelli di servizio "Efficienza dell'attività di pianificazione", riportato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, l'Organismo d'Ispezione non rispetti i valori soglia del predetto indicatore per due mesi consecutivi ovvero per cinque mesi non consecutivi;
  - d. ove, con riferimento all'Indicatore n. 3 "Qualità dei rapporti di ispezione consegnati", riportato al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico il numero dei Rapporti di Ispezione risultati "non conformi" (cfr. paragrafo 3.7 del predetto Capitolato), sia superiore al 5% del totale dei rapporti consegnati dall'Organismo d'Ispezione;
  - e. nell'ipotesi prevista all'art. 4 S, comma 1 lett. q) del presente Contratto;
  - f. nelle ipotesi previste all'art. 9 S del presente Contratto;
  - g. nelle ipotesi previste all'art.13 S "Penali" del presente Contratto.
1. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 19 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Consip o da terzi incaricati dalla Consip di cui all'art. 19 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 20 S.
- Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 20. Nel caso in cui la Consip non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa



pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Consip contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 20, comma 3, dell'applicazione delle penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato tecnico e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Consip, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Consip.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del





- bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
  7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
  9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **ARTICOLO 19 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,



del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: verificare attraverso l’analisi dei documenti contrattuali il corretto adempimento dei contratti stipulati dalle amministrazioni nell’ambito delle convenzioni e degli AQ.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto, ecc..).
5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...
6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre



- al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. **1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
- <Oppure>* **2) (Autorizzazione specifica)** Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.



Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Consip potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Consip potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Consip applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Consip potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di



- controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
  15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Consip applicherà la penale di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Consip potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
  16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
  17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
  18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
  19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del



- trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Consip potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie e applicare, in caso di inottemperanza, le penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.
  21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
  22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
  23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Consip potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
  24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

#### **ART. 20 S FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e applicare, in caso di



inottemperanza, le penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 17 S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Consip che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Consip la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Consip potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Consip tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Consip disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Consip l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Consip recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

#### **ART. 21 S COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Consip deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è pari a 3. La Consip concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

*eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:*



**ART. 22 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

La Consip

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

**NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S – Modifiche contrattuali;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;





Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Piano della Qualità

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 8 S – Subappalto;

Articolo 9 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 10 S – Monitoraggio;

Articolo 11 S – Servizio di formazione;

Articolo 12 S - Verifica di conformità;

Articolo 13 S – Penali;

Articolo 14 S – Corrispettivo;

Articolo 15 S – Revisione prezzi;

Articolo 16 S – Fatturazione e pagamento;

Articolo 17 S – Condizioni particolari di Risoluzione;

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 19 S - Nomina responsabile trattamento dati personali;

Articolo 20 S - Forza maggiore;

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante *<inserire carica>*

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)